



## Conferenza dei Servizi

(Indetta ai sensi dell'art.15, co.1, della L.R. 11/2001)

Nell'ambito di procedimento di valutazione d'impatto ambientale, ex D.Lgs. 152/2006 e L.R. 11/2001, concernente un progetto di *impianto fotovoltaico a terra della potenza di 43,4688 MWp e relative opere di connessione alla RTN, nel Comune di Galatina (Lecce) - località Collemeto*, attivato su istanza di BYOPRO DEV2 S.r.l. (C.F. 10792410960), il giorno 16/06/2020, previa nota di convocazione dell'11/05/2020 (protocollo n. 15515), si è riunita la Conferenza di Servizi che la Provincia di Lecce ha indetto, ai sensi dell'art.15, co. 1, della L.R. 11/2001, onde acquisire, ad esclusione dei titoli abilitativi edilizi, le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati in materia ambientale e paesaggistica, necessari per la realizzazione dell'opera.

I lavori della Conferenza, da svolgersi secondo le modalità dell'art.14-ter della L.241/90 e successive modifiche, sono presieduti dal Dirigente del Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale, ing. Luigi Tundo. In rappresentanza del medesimo Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale, è presente il funzionario dott. Giorgio Piccinno.

Dato atto della presenza di:

- BYOPRO DEV2 S.r.l.: Marcello Cesarino, Massimiliano Checchi, arch. Luigi Coroneo, ing. Piero Farenti;
- COMUNE DI GALATINA: dott. Marcello Amante, Sindaco; arch. Nicola Miglietta, dirigente Direzione Territorio e Qualità Urbana;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto: arch. Giovanna De Stradis;
- ARPA PUGLIA - Dipartimento Provinciale: ing. Ettore Però;

e della assenza di:

- PROVINCIA DI LECCE - Servizio Viabilità;
- ASL LECCE NORD Dipartimento di Prevenzione;
- AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE;
- REGIONE PUGLIA - Sezione Risorse Idriche;
- REGIONE PUGLIA - Sezione Tutela e Val. Paesaggio;
- REGIONE PUGLIA - Ufficio Provinciale Agricoltura;
- Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo;
- Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l.;

alle ore 10,20 la seduta è dichiarata aperta.

Il Presidente rammenta che oggetto della determinazione da assumere dalla Conferenza è un provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale per la realizzazione di impianto fotovoltaico e relative opere di connessione elettrica in Comune di Galatina, che sarà integrato, ove occorra, da Accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 89 comma 1 lett. b) e art. 91 delle NTA del PPTR.

Viene riferito che, alla data, sono pervenuti i seguenti documenti:

- nota 19/05/2020, protocollo n. A00\_075/PROT/0004790, con cui Regione Puglia – Sezione Risorse Idriche ha comunicato che nulla osta alla realizzazione delle opere in progetto, con richiamo di alcune prescrizioni di carattere generale, a garanzia della protezione delle falde acquifere in fase di realizzazione;
- nota 08/06/2020, protocollo n. B.U.E.I.\ING\410, con cui Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. esaminata la documentazione integrativa trasmessa a mezzo PEC in data 05 giugno 2020, esprime parere favorevole di massima per quanto di competenza alla realizzazione delle opere in oggetto con le seguenti prescrizioni che dovranno essere recepite all'interno del progetto esecutivo;

Il Presidente espone le caratteristiche di massima dell'iniziativa proposta, invitando poi i rappresentanti degli enti presenti a riferire le valutazioni di competenza.

Segue l'intervento della delegata del SABAP Lecce, arch. De Stradis, che espone i contenuti di comunicazione prot. n.011400-P del 16/06/2020, trasmessa alla Provincia in data odierna a mezzo e-mail certificata, contenente il parere di competenza dell'ente.

La Soprintendenza, considerato che il progetto produce impatti cumulativi negativi e significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, mentre risulta necessario, di contro, tutelare i valori paesaggistici rappresentati dai contesti rurali locali, che comprendono aspetti peculiari e rappresentativi delle comunità e qualificano il territorio interessato, e che restano ad oggi riconoscibili nonostante la presenza di altri impianti, conclude il proprio documento con un parere non favorevole alla sua realizzazione.

Il Sindaco di Galatina, che si riserva di esprimere successivamente la determinazione finale dell'ente, interviene depositando una Relazione istruttoria sul proposta progettuale in valutazione, di data 16/06/2020, predisposta dalla Direzione Territorio e Qualità Urbana del Comune.

Nella suddetta relazione si fa rilevare che sebbene in linea generale l'area impegnata dall'installazione dei pannelli fotovoltaici non è "geometricamente" interessata da perimetrazioni di piani e programmi che vietano in via assoluta gli interventi previsti (PPTR, PTCP, PAI, ecc.), una più attenta valutazione del contesto in cui sarà inserita l'opera evidenzia molteplici profili di criticità.

A valle del richiamo alla necessità di una valutazione "di contesto", nonché delle imprescindibili integrazioni in relazione a quanto puntualmente rappresentato per carenza di riferimenti e deduzioni circa le disposizioni del vigente PPTR e del PEC comunale, l'ufficio comunale fornisce un preciso elenco di ulteriori integrazioni/chiarimenti.

Il dibattito prosegue con l'intervento del rappresentante ARPA Puglia – DAP Lecce, ing. Però, il quale comunica agli intervenuti che nell'elaborato VIA.REL4 - "Studio di impatto ambientale", al paragrafo 9.2 – "Impatto Cumulativo", nell'Area Vasta considerata, l'Indice di pressione cumulativa (IPC) risultante dal calcolo non è quello reale, in quanto non si è tenuto conto anche dell'impatto cumulativo determinato dall'impianto proposto. La corretta valutazione dell'IPC richiede il ricalcolo del parametro "SIT" aggiungendo alle superfici già considerate anche la superficie totale del nuovo impianto.

Il medesimo rappresentante ARPA Puglia deposita n. 2 distinti documenti del Servizio Territoriale – U.O. Agenti Fisici del DAP Lecce, riguardanti i contributi specialistici in tema di rumore e di campi elettromagnetici.

Da parte della Provincia si sollecita la società proponente a conformare la documentazione di progetto ai contenuti, ove non già presenti, elencati nell'*Allegato 1- Indirizzi organizzativi e procedurali per lo svolgimento delle procedure di VIA di progetti per la realizzazione di impianti eolici e fotovoltaici*.

Il Presidente, preso atto delle valutazioni degli Enti/Amministrazioni, alle ore 11,45 chiude la seduta odierna della Conferenza, che sarà riconvocata a data da definirsi successivamente alla acquisizione delle integrazioni documentali.

In rapporto alla natura e complessità delle integrazioni chieste, l'Autorità competente ritiene congruo, per la consegna degli elaborati tecnici richiesti, stabilire in trenta giorni il periodo utile, che decorreranno dalla data di ricezione del presente verbale.

I termini del procedimento s'intendono sospesi sino all'acquisizione della documentazione integrativa.

Il presente verbale, corredato dai pareri pervenuti e dal citato *Allegato 1*, sarà trasmesso ai convocati e pubblicato sulla pagina web della Provincia:

**[www.provincia.le.it/web/provincialecce/ambiente/VIA\\_BIOPRODEV2](http://www.provincia.le.it/web/provincialecce/ambiente/VIA_BIOPRODEV2)**

Il Presidente della Conferenza  
(Ing. Luigi Tundo)

Business Unit Esercizio Infrastruttura  
*La Responsabilità*

Prot. B.U.E.I.\ING\410

Data: 08/06/2020

**PROVINCIA DI LECCE**  
Servizio Tutela e Valorizzazione  
Ambientale  
Ufficio Gestione Valutazioni Ambientali  
[ambiente@cert.provincia.le.it](mailto:ambiente@cert.provincia.le.it)

e p.c. **REGIONE PUGLIA**  
Assessorato alle Infrastrutture e Mobilità  
Sezione T.P.L. e Grandi Progetti  
Via G. Gentile, 52  
70126 – BARI  
[servizio.gestionetpl.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.gestionetpl.regione@pec.rupar.puglia.it)

**FERROVIE DEL SUD EST**  
STAZIONI E PATRIMONIO  
SEDE

**Oggetto:** Rif. Pratica n. CdS\_06/2020 – D.Lgs 152/2006 e L.R. 11/2001. Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e L.R. 11/2001 e s.m.i., per un progetto di impianto fotovoltaico a terra della potenza di 43,4688 MWp e relative opere di connessione alla RTN, nel Comune di Galatina (Lecce) – Località Collemento.  
Proponente: BYOPRO DEV2 s.r.l. (C.F. 10792410960)

Con riferimento alla conferenza di servizi indetta da codesta Amministrazione ai sensi della L. 241/1990, art. 14 con nota prot. 15515 del 11 maggio 2020, esaminata la documentazione integrativa trasmessa a mezzo PEC in data 05 giugno 2020, si esprime parere favorevole di massima per quanto di competenza alla realizzazione delle opere in oggetto con le seguenti prescrizioni che dovranno essere recepite all'interno del progetto esecutivo.

1. Alcune delle lavorazioni risultano interferenti con l'esercizio ferroviario. Pertanto tutte le attività di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 22 comma 1 del Decreto ANSF n.4 /2012, (allegato B, RCF), (ad esempio: perforazione con tecnica NO DIG) dovranno essere effettuate in regime di interruzione della circolazione ferroviaria (in orari notturni o durante le domeniche) e in ogni caso dovranno essere precedute dalla sottoscrizione di appositi verbali di accordi secondo quanto disciplinato dalla procedura BUI.I.21 "Pianificazione e programmazione dei lavori all'infrastruttura"; La richiesta del verbale accordi dovrà essere presentata dal Richiedente due mesi prima dell'inizio dei lavori.



2. Si dovrà integrare il progetto con gli elaborati relativi alla Bonifica da Ordigni Esplosivi nelle aree di scavo prossime alla sede ferroviaria o da asseverazione del coordinatore della progettazione, ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs 81/2008, circa la necessità di non dover attivare la bonifica bellica preventiva.

Si precisa che il presente assenso tecnico di massima non costituisce autorizzazione da parte di questa Società all'esecuzione delle opere proposte. Tale autorizzazione, potrà essere emessa da questo Gestore Infrastruttura solo a seguito di valutazione del progetto esecutivo che dovrà aver recepito le prescrizioni su riportate.

I lavori potranno avere inizio solo a seguito della stipula di apposita convenzione tra FSE e BYOPRO DEV2 per l'attraversamento della sede ferroviaria in corrispondenza del PL posto al km 31+444 della linea Lecce-Gallipoli per il tramite della struttura di FSE "Stazioni e Patrimonio" che legge per conoscenza.

Si invia per conoscenza il presente parere alla Regione Puglia in quanto proprietaria dell'asset ferroviario che vorrà esprimere eventuali proprie valutazioni per quanto di competenza.

Per il riscontro nota si chiede di indicare il numero di riferimento alla pratica riportato in epigrafe.

Distinti saluti

Valeria Greco  
Firmato digitalmente da  
**VALERIA GRECO**  
CN = GRECO VALERIA  
C = IT

---



**REGIONE  
PUGLIA**

Trasmissione a mezzo fax e posta  
elettronica ai sensi dell'art.47 del D.  
Lgs n. 82/2005

REGIONE PUGLIA  
SEZIONE RISORSE IDRICHE  
AOO\_075/PROT/0004790  
19 MAG 2020

PROVINCIA DI LECCE

E

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0017037/2020 del 21/05/2020

Firmatario: VALERIA QUARTULLI, ANDREA ZOTTI

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA  
SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE  
SEZIONE RISORSE IDRICHE**

Provincia di Lecce  
Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale  
[ambiente@cert.provincia.le.it](mailto:ambiente@cert.provincia.le.it)

**Oggetto:** Progetto di impianto fotovoltaico a terra della potenza di 43,4688 MWp e relative opere di connessione alla RTN, nel comune di Galatina (LE) - località Collemeto.  
Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs n°152/2006 e s.m.i. - convocazione conferenza di servizi ex art. 14 -ter della L. 241/90.

**Proponente:** **BYOPRO DEV2**  
**Parere di compatibilità al PTA**

Con la presente, relativamente all'intervento in oggetto, si riscontra la nota n°15515 dell'11/05/2020, acclarata al protocollo della Sezione scrivente col numero AOO\_075\_14/05/2020 n. 4680, con la quale è stata convocata la conferenza di servizi, per l'esame del progetto dell'intervento in oggetto precisato.

Dall'esame della documentazione progettuale disponibile al link: [http://www.provincia.le.it/web/provincialecce/ambiente/VIA\\_BIOPRODEV2](http://www.provincia.le.it/web/provincialecce/ambiente/VIA_BIOPRODEV2), si rileva che l'intervento riguarda la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra della potenza di 43,4688 MW e denominato BYOPRO DEV2, da realizzarsi nell'area ubicata nel Comune di Galatina (LE), in località Collemeto, a nord rispetto al centro abitato, su terreni agricoli, con relativo cavodotto di connessione tramite un percorso stradale di circa 8,80 km alla vicina Stazione Terna.

Le opere interessano complessivamente terreni censiti al NCT ai fogli di mappa nn. 24-25-55 del Comune di Galatina (LE) sottoposti a vincolo d'uso degli acquiferi, dal PTA approvato con D.C.R. n. 230/2009, cosiddetto di "Tutela Quali-Quantitativa".

In tali aree, il P.T.A. ha previsto misure volte a promuovere la pianificazione nell'utilizzo delle acque, al fine di prevenire ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile, tenendo conto delle disponibilità, della capacità di ricarica delle falde e delle destinazioni d'uso della risorsa, compatibili con le relative caratteristiche qualitative e quantitative, applicando le limitazioni di cui alle Misure M 2.12 dell'allegato 14 del PTA (misure KTM 8 dell'elaborato G - Programma delle Misure dell'aggiornamento adottato con DGR n°1333/2019), alle quali si fa espresso rinvio.

La tipologia di opere previste, nel loro insieme non configgono con i suddetti vincoli, pertanto questa Sezione, ritiene, limitatamente alla compatibilità con il PTA, che nulla osti alla realizzazione delle opere in progetto, avendo cura, durante la loro esecuzione, di garantire la protezione della falda acquifera. A tal fine appare opportuno richiamare le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- nelle aree di cantiere deputate all'assistenza e manutenzione dei macchinari deve essere predisposto ogni idoneo accorgimento atto a scongiurare la diffusione sul suolo di sostanze inquinanti a seguito di sversamenti accidentali;

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Sezione Risorse Idriche  
Lungomare Nazario Sauro nn.47 - 49 - 70121 Bari (BA) - Tel: 080 5401558  
mail: [v.quartulli@regione.puglia.it](mailto:v.quartulli@regione.puglia.it) - pec: [servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it)



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA  
SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE  
SEZIONE RISORSE IDRICHE**

- nelle aree di cantiere, il trattamento dei reflui civili, ove gli stessi non siano diversamente collettati/conferiti, dovrà essere conforme al Regolamento Regionale n.26/2011 come modificato ed integrato dal R.R. n.7/2016.

**Il Responsabile P.O.**  
ing. Valeria Quartulli

**Il Dirigente della Sezione**  
ing. Andrea Zotti

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

---

**Sezione Risorse Idriche**  
Lungomare Nazario Sauro nn.47 – 49 – 70121 Bari (BA) - Tel: 080 5401558  
mail: [v.quartulli@regione.puglia.it](mailto:v.quartulli@regione.puglia.it)- pec: [servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it)



Comunicazione interna

Al Funzionario istruttore  
ing. Ettore Però

e p. c. Al Direttore del DAP di Lecce  
Al Dirigente Unità Operativa A. F.

Oggetto: D.Lgs. 152/2006 e L.R. 11/2001. Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per un progetto di impianto fotovoltaico a terra della potenza di 43,4688 MWp e relative opere di connessione alla RTN, nel comune di Galatina (Lecce) – Località Collemeto. Proponente: BYOPRO DEV2 S.r.l. Contributo specialistico in tema di agente rumore. **Relazione non conforme.**

Rif. Provincia di Lecce : prot. n. 15515 del 11.05.2020  
Ns. rif.: prot. 28881 del 11.05.2020

Con riferimento al procedimento di VIA in oggetto, esaminata la documentazione reperibile sul portale istituzionale della Provincia<sup>1</sup>, si constata che la stima dell'impatto acustico è contenuta nello Studio di Impatto Ambientale (SIA)<sup>2</sup> a firma dell'ing. Piero Farenti e dell'arch. Luigi Coroneo.

In via generale appare necessario in premessa ricordare due dettami metodologici derivanti dalla legislazione attualmente vigente. Il primo è immanente alla stessa VIA nel momento in cui si rende necessario lo studio *ante operam* delle matrici ambientali, propedeutico alla valutazione dell'impatto che deriverà dall'insediamento dell'opera in progetto. Tale necessità vale anche per l'agente rumore, ovviamente. Il secondo precetto è correlato al primo, ovvero ne deriva, in quanto uno studio del clima acustico *ante operam* necessità, imprescindibilmente, di un'indagine fonometrica che, per effetto della legge n. 447/95<sup>3</sup>, deve essere eseguita da un tecnico competente in acustica ambientale che sia iscritto nell'elenco nazionale istituito col d.lgs. n. 42/17<sup>4</sup>.

Or dunque, la problematica riguardante le emissioni rumorose è affrontata nel SIA al § - 8.7 per le interferenze date in fase d'esercizio<sup>5</sup> e al § - 9.1.2 per quelle in fase di cantiere<sup>6</sup>. Tuttavia, prescindendo dagli aspetti di merito, poiché i firmatari non risultano iscritti nel summenzionato elenco, per difetto metodologico le valutazioni lì riportate non possono essere considerate processabili.

Quantunque ciò sia già dirimente riguardo la possibilità di esprimere un parere attinente, a fortiori le risultanze dello studio dell'impatto del rumore non sono ammissibili a cagione delle dissonanze rispetto alle normative tecniche di settore. Un primo esempio è la richiamata *analisi effettuata per individuare i ricettori più prossimi all'impianto*, che però non sono assolutamente descritti, oppure il preventivato *livello sonoro di immissione derivante dell'impianto inferiore a 35 dBA*<sup>7</sup>, per il quale non è data alcuna dimostrazione. Allo

<sup>1</sup> [www.provincia.le.it/web/provincialecce/ambiente/VIA\\_BIOPRODEV2](http://www.provincia.le.it/web/provincialecce/ambiente/VIA_BIOPRODEV2)

<sup>2</sup> P. Farenti, L. Coroneo, *STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE*, cod. documento VIA.RELA, Gennaio 2020.

<sup>3</sup> Legge 26 ottobre 1995, n. 447, *Legge quadro sull'inquinamento acustico*, art. 2.

<sup>4</sup> Decreto Legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, *Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico*, art.21 - Elenco dei tecnici competenti in acustica.

<sup>5</sup> Doc. Cit. P. Farenti, L. Coroneo, *STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE*, p. 207-10.

<sup>6</sup> *Ibidem*, p. 223-5.

<sup>7</sup> *Ibidem*, p. 209.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente  
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
[www.arpa.puglia](http://www.arpa.puglia)  
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Lecce - Servizio Territoriale – U.O. Agenti Fisici  
Via Miglietta n° 2 – 73100 LECCE  
Tel. 0832.1810018-10 Fax. 0832.342579  
PEC: [dap.le.arpa.puglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dap.le.arpa.puglia@pec.rupar.puglia.it)  
e-mail: [dap.le@arpa.puglia.it](mailto:dap.le@arpa.puglia.it)  
[f.stefanazzi@arpa.puglia.it](mailto:f.stefanazzi@arpa.puglia.it)



stesso modo, ossia senza alcun elemento comprovante, e in maniera del tutto arbitraria viene poi stimato un *rumore residuo paria a 47 dBA*<sup>8</sup>.

La difformità dalle indicazioni tecniche vale anche per la sezione inerente le opere di cantiere, dove si assumono ipotesi vaghe, ovvero prive di qualsiasi dato quantitativo, allorché genericamente si citano come sorgenti sonore specifiche *i compressori e i motori delle macchine operatrici*<sup>9</sup>, senza però fare un vero loro censimento corredato dalle schede tecniche, come si dovrebbe.

In questa sede si sottolinea che le norme UNI ISO riguardanti specificatamente i metodi e i modi per la determinazione degli impatti acustici dettano precise procedure per le valutazioni *ante e post operam*, che vanno, per fare un esempio non esaustivo, dalla individuazione e dalla puntuale descrizione del territorio, delle sorgenti sonore e dei ricettori, sino alla determinazione dei livelli sonori con misurazioni in bande di frequenza, oppure tratti dalle specifiche tecniche costruttive.

Pertanto, ai fini dell'espressione della nostra valutazione ambientale sull'impatto acustico del progetto si attende una valutazione previsionale che attesti il rispetto dei limiti elaborata in conformità alla normativa tecnica e legislativa, e che indichi le misure da mettere in atto al fine della mitigazione delle emissioni qualora si configuri un loro superamento.

Lecce, 15 giugno 2020



Francesco Stefanazzi

Firma autografa sostituita con apposizione digitale a mente dell'art. 20, comma 1 bis, D. Lgs. 82/2005

<sup>8</sup> Ibidem, p. 210.

<sup>9</sup> Ibidem, p. 223.



Comunicazione interna



Al Funzionario istruttore  
ing. Ettore Però

e p. c. Al Direttore del DAP di Lecce  
Al Dirigente Unità Operativa A. F.

Oggetto: D.Lgs. 152/2006 e L.R. 11/2001. Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per un progetto di impianto fotovoltaico a terra della potenza di 43,4688 MWp e relative opere di connessione alla RTN, nel comune di Galatina (Lecce) – Località Collemeto. Proponente: BYOPRO DEV2 S.r.l. Contributo specialistico in tema di campi elettromagnetici.  
**Relazione non conforme.**

Rif. Provincia di Lecce : prot. n. 15515 del 11.05.2020  
Ns. rif.: prot. 28881 del 11.05.2020

Nell'ambito del procedimento di VIA autorizzatorio per la realizzazione di un generatore fotovoltaico, come da richiesta della ditta specificata in oggetto, esaminata la valutazione dell'impatto elettromagnetico<sup>1</sup> pubblicata sul portale istituzionale della Provincia<sup>2</sup>, si constata la sua redazione incompleta e difforme rispetto alle norme legislative per i motivi di seguito esposti.

Bisogna intanto premettere che i campi elettromagnetici sono intrinsecamente connessi col generatore fotovoltaico, nonché con le opere a supporto che vanno a costituire l'elettrodotto in tutti i suoi annessi e connessi, come definito dalla legge 36/2001<sup>3</sup>. Cosicché, al fine di proteggere la popolazione dall'esposizione è necessario prevedere delle fasce di rispetto, ex art. 4, comma 1 della legge 36/2001, all'interno delle quali non siano consentite destinazioni a uso residenziale, scolastico, sanitario o comunque luoghi con permanenze superiori alle 4 ore giornaliere. I valori limite da non superare al loro esterno sono fissati dal dpcm 8 luglio 2003<sup>4</sup>. Allo scopo, APAT ha predisposto una metodologia di calcolo per la loro individuazione (delle fasce di rispetto), i cui algoritmi sono stati approvati con dm del 29 maggio 2008<sup>5</sup> che definisce anche le distanze di prima approssimazione (dpa), semplificazione delle fasce di rispetto intese come proiezione al livello del suolo dello spazio tridimensionale da esse occupato.

Indubbiamente tale combinato disposto è patrimonio del tecnico redattore della valutazione previsionale, tant'è che nel paragrafo 2 - *Quadro normativo* è riportata in maniera completa<sup>6</sup>. Tuttavia, poi nell'elaborazione le indicazioni vengono in realtà disattese, limitando gli enunciati a petizioni di principio privi del supporto di qualsivoglia calcolo; altresì, non è riportata la rappresentazione cartografica, come si sarebbe dovuto.

Infatti, per quanto riguarda le cabine elettriche di trasformazione BT/MT, la relazione nel § - 4. *Analisi dei campi elettromagnetici prodotti*, pur riconoscendo che la metodologia di calcolo semplificato proposta dal

<sup>1</sup> D. Di Scanno, *Relazione Campi Elettromagnetici*, cod. documento VIA.REL10, Gennaio 2020.

<sup>2</sup> [www.provincia.le.it/web/provincialecce/ambiente/VIA\\_BIOPRODEV2](http://www.provincia.le.it/web/provincialecce/ambiente/VIA_BIOPRODEV2)

<sup>3</sup> Legge 22 febbraio 2001, n.36, *Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*.

<sup>4</sup> Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, *Fissazione degli obbiettivi di esposizione, dei valori di attenzione e degli obbiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50) Hz) generati dagli elettrodotti*.

<sup>5</sup> Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Decreto 29 maggio 2008, Supplemento ordinario n. 160 alla Gazzetta ufficiale 5 luglio 2008 n. 156, *Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti*.

<sup>6</sup> Doc. Cit. D. Di Scanno, *Relazione Campi Elettromagnetici*, p. 10-1.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente  
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
[www.arpa.puglia.it](http://www.arpa.puglia.it)  
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Lecce - Servizio Territoriale – U.O. Agenti Fisici  
Via Miglietta n° 2 – 73100 LECCE  
Tel. 0832.1810018-10 Fax. 0832.342579  
PEC: [dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it)  
e-mail: [dap.le@arpa.puglia.it](mailto:dap.le@arpa.puglia.it)  
[f.stefanazzi@arpa.puglia.it](mailto:f.stefanazzi@arpa.puglia.it)



decreto<sup>7</sup> non è applicabile, poiché il trasformatore ha potenza superiore agli standard lì indicati<sup>8</sup>, non dà poi seguito al successivo dettame, dove si indica *per le tipologie di cabine differenti, ove non sia applicabile la metodologia proposta, l'individuazione delle specifiche fasce utilizzando metodi alternativi*<sup>9</sup>. Lì egli si limita ad asserire che *con sufficiente approssimazione l'ordine di grandezza stimato sarà di poche unità di metri*<sup>10</sup>.

Ancor più omissivi sono i riferimenti alla cabina MT/AT, allorché non vi è alcun cenno alle sue dpa, tranne un confuso richiamo al cavidotto AT, ovvero agli ingressi e uscite delle linee<sup>11</sup>.

Ma anche a proposito dei cavidotti, sia in AT sia in BT, si sottolinea l'assoluta mancanza del calcolo delle dpa: per la tipologia in AT il tecnico glissa bellamente richiamando *un ottimo comportamento del cavo tripolare dal punto di vista dei campi elettromagnetici, dato dall'assenza teorica di correnti parassite circolanti*<sup>12</sup>; per quella in BT invece, rifacendosi al decreto del 29 maggio 2008 che esclude dall'applicazione della metodologia di calcolo proposta *le linee in MT in cavo cordato ad elica (interrate o aeree)*<sup>13</sup>, rinuncia al calcolo. Tuttavia, la scelta progettuale del *cavo cordato ad elica visibile* non compare in alcuno dei documenti.

Si dimostra così, ossia per quanto riportato ai capoversi precedenti, la difformità dalle indicazioni normative della relazione sui campi elettromagnetici che lungi dal fare una valutazione previsionale si limita a stime approssimative, proponendo soluzioni tecnico progettuali non preventivate.

Pertanto, le affermazioni conclusive riportate al § - 5, dove si dichiara che *l'impianto fotovoltaico e le opere annesse non producono effetti negativi da campi elettrici e magnetici, ovvero che le opere utili all'allaccio dell'impianto alla rete elettrica nazionale, rispettano [...] i limiti prescritti dalle vigenti norme*<sup>14</sup>, non sono da noi validabili per l'assenza dei presupposti computazionali previsti dalla normativa.

Sarà quindi necessario redigere nuovamente il documento di valutazione dell'impatto dei cem generati dal generatore fotovoltaico e dall'elettrodotto di collegamento, ottemperando alle indicazioni date dal decreto 29 maggio 2008 e dalla normativa tecnica in esso richiamata, allegando o incorporando la relazione di calcolo.

Si rammenta che, sempre a menzione del suddetto decreto, oltre ai dati per il calcolo si dovrà fornire anche la rappresentazione georeferenziata delle fasce o, in alternativa, in documento cartaceo.

In chiusura, si fa presente che le attribuzioni di ARPA riguardano unicamente la verifica della congruità della valutazione dell'impatto elettromagnetico in riferimento all'obiettivo della protezione della popolazione dalle esposizioni ai cem, ai sensi del dpcm 8 luglio 2003<sup>15</sup>. Più specificatamente, si rappresenta che la parte riguardante la salute e la sicurezza dei lavoratori, che pure la medesima relazione tratta, è normata dal decreto legislativo n. 81/2008<sup>16</sup> ed esula dalle nostre competenze, essendo demandate ad altre Amministrazioni le funzioni al riguardo ad esso correlate.

Lecce, 15 giugno 2020

Francesco Stefanazzi

Firma autografa sostituita con apposizione digitale a mente dell'art. 20, comma 1 bis, D. Lgs. 82/2005

<sup>7</sup> Doc. Cit. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Decreto 29 maggio 2008, paragrafo 5.2.1 *Cabine elettriche*, cpv. 1.

<sup>8</sup> Doc. Cit. D. Di Scanno, *Relazione Campi Elettromagnetici*, p. 16.

<sup>9</sup> Doc. Cit. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Decreto 29 maggio 2008, paragrafo 5.2.1 *Cabine elettriche*, cpv. 2.

<sup>10</sup> Doc. Cit. Doc. Cit. D. Di Scanno, *Relazione Campi Elettromagnetici*, p. 17.

<sup>11</sup> *Ibidem*, p. 18.

<sup>12</sup> *Ibidem*.

<sup>13</sup> Doc. Cit. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Decreto 29 maggio 2008, paragrafo 3.2, cpv. 4.

<sup>14</sup> Doc. Cit. Doc. Cit. D. Di Scanno, *Relazione Campi Elettromagnetici*, p. 19.

<sup>15</sup> Doc. Cit. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003.

<sup>16</sup> D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, *Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro*.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente  
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari  
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150  
[www.arpa.puglia](http://www.arpa.puglia)  
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Lecce - Servizio Territoriale – U.O. Agenti Fisici  
Via Miglietta n° 2 – 73100 LECCE  
Tel. 0832.1810018-10 Fax. 0832.342579  
PEC: [dap.le.arpa.puglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dap.le.arpa.puglia@pec.rupar.puglia.it)  
e-mail: [dap.le@arpa.puglia.it](mailto:dap.le@arpa.puglia.it)  
[f.stefanazzi@arpa.puglia.it](mailto:f.stefanazzi@arpa.puglia.it)

Acquisito in P.d.S.  
del 16/6/2020



## Città di Galatina

Provincia di Lecce

DIREZIONE TERRITORIO E QUALITÀ URBANA

Corso M. D'Enghien, 42bis (Palazzo Bardoscia) - 73013 Galatina (Le)

C.F. 80008170757 - PEC: [protocollo@cert.comune.galatina.le.it](mailto:protocollo@cert.comune.galatina.le.it)

\*\*\*\*\*

Galatina, data del protocollo

Al Sindaco  
Dott. Marcello P. AMANTE

All'Assessore all'Ambiente  
Dott.ssa Cristina DETTU'

**BYOPRO DEV2 S.r.l. - Istanza di Valutazione di Impatto Ambientale "Progetto impianto fotovoltaico a terra della potenza di 43,4688 Megawatt (MW) connesso alla RTN", nel Comune di Galatina, Provincia di Lecce, in località Collemeto.**

### RELAZIONE

#### Premessa:

Con nota acquisita al protocollo comunale n. 0017428 in data 11.05.2020, il Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale della Provincia di Lecce ha comunicato l'indizione di Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14, c. 2, della Legge 241/1990, in relazione all'istanza in oggetto, per il giorno 16 giugno 2020, alle ore 10:00, presso gli uffici del predetto Servizio.

Il Sindaco del Comune di Galatina ha richiesto allo scrivente, Dirigente della Direzione Territorio e Qualità Urbana del Comune - responsabile ad interim del Servizio *Tutela territorio - Valorizzazione patrimonio storico-culturale*, a cui fanno capo i procedimenti in materia di *Tutela e valutazioni ambientali, Politiche energetiche*, secondo il funzionigramma vigente approvato dai competenti organi comunali, di relazionare in merito al suddetto intervento.

Tanto premesso, il sottoscritto relaziona quanto segue.

### RELAZIONE ISTRUTTORIA

Trattandosi di procedimento teso alla Valutazione di Impatto Ambientale dell'intervento, si è esaminato l'elaborato *VIA.REL4 – Studio di Impatto Ambientale*.

In detto elaborato si analizza la fattibilità dell'intervento in funzione delle previsioni normative di piani e programmi a livello locale e sovracomunale.

In generale l'area che il progetto prevede di impegnare per l'installazione di pannelli fotovoltaici non è "geometricamente" interessata da perimetrazioni di piani e programmi che vietano in via assoluta gli interventi previsti (PPTR, PTCP, PAI, ecc.).

Tuttavia va rilevato che la lettura coordinata di una serie di disposizioni pianificatorie, di livello comunale e sovra comunale, determinano un quadro di riferimento – in materia di tutela del territorio, sia *esteso* che *puntuale* - per niente rilevato e menzionato nel predetto elaborato.

Già in sede di prima redazione del PPTR Regione Puglia, poi approvato con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n. 39 del 23.03.2015 e ss.mm.ii., sono state ben esplicitate le linee guida del processo di salvaguardia e sviluppo del territorio che lo strumento pianificatorio regionale intendeva perseguire. Si legge, infatti, all'art. 1 (Principi e finalità) delle N.T.A.: «**1.** *omissis... Il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale ... è rivolto a tutti i soggetti, pubblici e privati, e, in particolare, agli enti competenti in materia di programmazione, pianificazione e gestione del territorio e del paesaggio. 2. Il PPTR persegue le finalità di tutela e valorizzazione, nonché di recupero e riqualificazione dei paesaggi di Puglia, in attuazione dell'art. 1 della L.R.7 ottobre 2009, n. 20 "Norme per la pianificazione paesaggistica" e del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del Paesaggio" e successive modifiche e integrazioni (di seguito denominato Codice), nonché in coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione, e conformemente ai principi di cui all'articolo 9 della Costituzione ed alla Convenzione Europea sul Paesaggio adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata con L. 9 gennaio 2006, n. 14. 3. Il PPTR persegue, in particolare, la promozione e la realizzazione di uno sviluppo socioeconomico auto sostenibile e durevole e di un uso consapevole del territorio regionale, anche attraverso la conservazione ed il recupero degli aspetti e dei caratteri peculiari dell'identità sociale, culturale e ambientale, la tutela della biodiversità, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati, coerenti e rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità. 4. Le finalità perseguite dal PPTR sono ulteriormente declinate negli obiettivi generali e specifici di cui al Capo I del Titolo IV che disciplina lo "Scenario strategico"».*

La portata istituzionale del principio sopra esplicitato, e soprattutto il riferimento all'art. 9 della Costituzione, non lasciano adito a dubbi in relazione agli intendimenti del PPTR, inteso come strumento "operativo" di Tutela del Paesaggio.

Nel corso dell'elaborazione del PPTR la Regione ha istituito, tramite avviso pubblico, un premio relativo a azioni, interventi, opere che contribuiscono a migliorare la qualità del paesaggio. Il premio riguardava anche le buone pratiche in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio agrario.

Orbene, rispetto a tali intendimenti, nessuna considerazione è svolta dai proponenti l'impianto. In proposito si rileva che l'analisi proposta in relazione ai possibili impatti, in tutti gli elaborati pertinenti, si limita alla geometrica rappresentazione delle aree dei cd. "beni paesaggistici" ed "ulteriori contesti", significando l'esclusione delle aree di intervento dai suddetti perimetri. Anche la Masseria "Duca" è trattata come un semplice ed insignificante rudere, pur essendo esplicitamente tutelata dalla vigente strumentazione urbanistica.

*patrimoniali* che costituiscono *l'identità* paesaggistica della regione, interpretandoli come potenziali risorse per il futuro sviluppo del territorio.

Per salvaguardare il valore di esistenza degli elementi patrimoniali **nei progetti di trasformazione**, nella seconda parte dell'atlante, in particolare al livello degli ambiti di paesaggio, vengono definite le *regole* fondamentali che ne hanno guidato la costruzione nel lungo periodo delle trasformazioni storiche (invarianti strutturali), lo stato di conservazione e le condizioni di riproducibilità per le trasformazioni future (regole statutarie).

Le regole statutarie che ne conseguono e che confluiscono negli *obiettivi di qualità paesaggistica* si propongono dunque come punto di partenza, come *metanorme*, socialmente condivise attraverso la produzione sociale del Piano, che informano e condizionano *azioni e progetti, prescrizioni, indirizzi e direttive* e rispetto alle quali si misura la coerenza di tutte le trasformazioni territoriali.

L'atlante in questa accezione non ha solo valore interpretativo dei valori patrimoniali ambientali territoriali e paesaggistici, **ma assume anche valore di documento statuario che definisce i requisiti fondamentali per trasformazioni socioeconomiche e territoriali non lesive dell'identità dei paesaggi pugliesi e cooperanti alla loro valorizzazione durevole.**

Un *terzo livello* di sintesi interpretativa è consistito nell'integrare le rappresentazioni delle descrizioni di sintesi in una interpretazione strutturale e relativa rappresentazione cartografica che si è definita "celebrativa" dei valori patrimoniali, identitari e statuari dei paesaggi della Puglia.

Tale rappresentazione dettaglia alcuni caratteri fondamentali da salvaguardare, tra cui, i "*saperi contestuali espressi nell'organizzazione e nei manufatti del paesaggio agrario*".

Se si escludono i paesaggi urbani, i loro spazi pubblici e accessi monumentali, alcuni territori di ville, castelli e **sistemi di masserie**, in generale il paesaggio aperto delle regioni geografiche pugliesi non nasce con intenti di rappresentazione celebrativa. Si può dire che, a differenza del paesaggio agrario toscano o in parte veneto e, forse, più similmente al paesaggio padano (anche se in forme più povere e esogenamente determinate), il territorio (in particolare della grande Puglia) è qui "terra di lavoro", dove non si vende l'immagine, ma il prodotto. Il paesaggio, "come esito intenzionale finalizzato alla rappresentazione" esiste come evento non ricercato, è un sottoprodotto casuale, non intenzionale, di saperi e sapienze ambientali e produttive. In Puglia predomina dunque l'immagine del territorio nato dalla trasformazione a fini produttivi della Terra (Salvemini).

Tuttavia saperi contestuali e sapienze nel costruire processi di territorializzazione, anche in condizioni estreme, hanno costruito un paesaggio agrario di grande interesse, leggibile nei sistemi di raccolta e governo delle acque, nelle tecniche delle infrastrutture e dei ricoveri in pietra, nelle tecniche costruttive della pietra a secco, nell'ordito e nelle trame dei coltivi e dei pascoli, che affascinano proprio per essere prodotto di trasformazioni produttive sapienti della terra con culture locali fortemente identificate. Ciò fa sì che si riscopra il valore identitario di paesaggi del lavoro umano (Sereni, Gambi, ecc.). rimodellati dalle trasformazioni dell'agricoltura, che nel suo svolgersi ha 'incorporato' la morfologia del luogo, il clima, alla vegetazione, i colori, i materiali da costruzione.

Venendo infine all'individuazione delle aree di impianto con riferimento alle disposizioni regionali (aree idonee per gli impianti FER - Fonti da Energie Rinnovabili della Regione Puglia), consultabili dal link:

<http://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/ImpiantiFERDGR2122/index.html>

Si tratta, dunque, di una semplice operazione virtuale, operabile anche attraverso gli strumenti tecnologici che l'informatica mette a disposizione di chiunque operi anche a distanza.

E i luoghi? Cosa dicono i luoghi?

Le rappresentazioni grafiche e fotografiche allegate alla proposta di intervento non esauriscono la necessità di indagine, prescritta in tutti gli elaborati del PPTR, di attenta valutazione del *contesto* in cui inserire un'opera di modifica del territorio.

Negli anni sessanta dello scorso secolo l'architetto Aldo Rossi descriveva superbamente la "psicostoria" dello sviluppo urbano, nel suo memorabile saggio *L'architettura della città*, introducendo il concetto di *locus*, definito come rapporto speciale e continuo che si instaura tra le opere umane e il loro contesto, tra le persone, i fatti e gli spazi che li determinano e li animano. Rossi descrive, quindi, un suo concetto di città dato sostanzialmente dalla *memoria collettiva* dei fatti urbani, che è una complessa funzione che serve all'uomo per disegnare il modo migliore per vivere la città del futuro.

Il saggio di Rossi afferma l'importanza e la complessità dell'impegno nel definire il futuro delle nostre comunità, partendo dalla memoria. In questo senso, all'analisi storica consegue necessariamente la previsione del futuro, che, per la Città, è data dalla programmazione della sua amministrazione: dalla storia al futuro, la tesi di Aldo Rossi, dopo sessanta anni, è ancora strumento utile. Non la presunzione di immaginare la Città per come sarà tra mille anni, ma certamente il dovere di pensarla e disegnarla per il futuro: **un albero si pianta per i secoli, anche se non potremo mai godere della sua ombra.**

Allo stesso modo, un campo è stato seminato per le generazioni future e, per essere convertito in tutt'altra destinazione, la scelta deve giustificarsi in termini sociali, culturali ed economici per la comunità intera. Non bastano poche parole di circostanza.

Nella Relazione generale del PPTR Puglia, capitolo 3 (*L'approccio identitario e statutario: l'atlante del patrimonio*), si definisce "Patrimonio territoriale ambientale e paesaggistico" l'insieme interagente di sedimenti persistenti dei processi di territorializzazione di lunga durata: sedimenti *materiali* (naturalistici, neoecosistemici, infrastrutturali, urbani, rurali, beni culturali e paesaggistici) e sedimenti *cognitivi* (saperi e sapienze ambientali, costruttive, artistiche, produttive, modelli socioculturali).

Per patrimonio *paesaggistico* si intende l'insieme dei valori del patrimonio territoriale percepibili sensorialmente, che consente di riconoscere e rappresentare l'identità dei luoghi. La rappresentazione identitaria dei luoghi è pertanto una rappresentazione patrimoniale del territorio come bene comune che riguarda tutto il territorio di una regione.

Il patrimonio territoriale ambientale e paesaggistico, la cui rilevanza è misurata attraverso elementi estetico-percettivi, ambientali-ecosistemici, storico-strutturali e socioculturali, ha un *valore di esistenza*, che riguarda la possibile fruizione dei beni patrimoniali da parte delle generazioni future; e un *valore d'uso* in quanto sistema di *risorse essenziali* che consentono la produzione di ricchezza durevole e sostenibile, a condizione di garantire nel tempo il valore di esistenza del patrimonio stesso.

Per atlante del patrimonio si intende una struttura organizzativa del quadro conoscitivo del PPTR indirizzata a finalizzare il quadro stesso alla descrizione, interpretazione e rappresentazione *identitaria* dei molteplici e fortemente differenziati paesaggi della Puglia, e a stabilirne le regole statutarie di tutela e valorizzazione. L'atlante è realizzato attraverso un impianto metodologico del quadro conoscitivo che consente di evidenziare, per l'intero territorio regionale, gli *elementi*

si rileva che deve essere garantito il corretto posizionamento delle aree ove installare i pannelli. Infatti l'area di intervento non coincide in toto con l'area di proprietà dell'istante perché su alcune parti di queste particelle sono presenti vincoli di che non consentono la realizzazione di impianti FER (cfr. Fig. 1).



Fig. 1 – Stralcio SIT FEAR della Regione Puglia

Alla pagina 66 dell'elaborato *VIA.REL4 – Studio di Impatto Ambientale*, il progettista cita il Regolamento Comunale di Installazione degli Impianti Fotovoltaici. La verifica che il progettista esegue a pagina 70 per il soddisfacimento di tutte le condizioni indicate nel suddetto regolamento appare lacunosa (non è presente alcun riferimento all'art. 9 c.1 e c.3 del suddetto regolamento).

Il suddetto regolamento impone una occupazione massima di 383,61 ha (pari al 4.7% della superficie del territorio comunale). La verifica che l'intervento in oggetto non implichi il superamento della superficie massima consentita per l'installazione di impianti FER, è stata eseguita in maniera autonoma dal tecnico e ve ne è dimostrazione grafica (seppur non ad alta definizione) a pagina 71 dell'elaborato.

Tale indagine pare manchevole degli impianti FER registrati dal SIT della Regione Puglia (indicati in nero nella Fig. 3).

Inoltre il citato regolamento comunale di installazione degli impianti fotovoltaici del Comune di Galatina prende in considerazione, nel calcolo delle superfici, anche quelle impegnate dagli impianti all'epoca autorizzati ma non ancora realizzati (indicati in giallo nella Fig. 3).




Fig. 2 – Stralcio dall'elaborato VIA.REL4 – Studio di Impatto Ambientale

In relazione alla regolamentazione comunale, di cui al P.E.C. approvato con deliberazione del C.C. n. 39 del 08.10.2010, va inoltre considerato che il progetto di intervento **non tiene in nessun conto quanto contenuto nella Relazione di detto Piano**, soprattutto in riferimento ai fabbisogni stimati e/o soddisfatti sul territorio, che già raggiungono, per il fotovoltaico, una percentuale superiore al 16% del fabbisogno di energia totale del Comune «*confrontando il dato della produzione fotovoltaica, in termini di energia primaria, cioè di **30.131,1 Tep** con i l dato globale della città di Galatina, cioè di **179.788 Tep**, la percentuale di produzione fotovoltaica, a regime degli impianti in istruttoria, risulta del **16,76%***».

In proposito si rileva che il dato prescritto dal Protocollo di Kyoto 2020, per la nostra nazione, è pari al 6,5%.




Fig. 3 – Stralcio SIT FEAR della Regione Puglia

Alla luce di quanto sopra esposto, oltre alle necessarie integrazioni rilevabili in relazione a quanto sopra rappresentato per carenza di riferimenti e deduzioni circa le disposizioni del vigente PPTR e del PEC comunale, si richiedono le seguenti ulteriori integrazioni:

- Documentazione integrativa datata e firmata dal tecnico progettista e dal titolare che verifichi e attesti con adeguata precisione il posizionamento degli interventi in progetto in relazione alle aree non idonee definite dal Regolamento Regionale n. 24 del 30/12/2010;
- Rilievo ed evidenziazione delle potenziali interferenze con le pratiche agrarie, anche al contorno;
- L'elaborato "Studio di impatto ambientale" va integrato in relazione alle possibili interferenze ed impatti sulle aree contermini e circostanti. In proposito si rileva che, in sede di autorizzazione di analoghi impianti, gli Enti interessati hanno imposto le seguenti condizioni:
  - Tutti i manufatti devono essere prefabbricati e posati senza l'uso di gettate di cemento, devono essere di facile rimozione, non devono rilasciare sostanze inquinanti al momento della dismissione dell'impianto, in modo da non compromettere le funzionalità biologiche ed agronomiche del suolo. È consentito l'uso del cemento in loco, solo ed esclusivamente per fissare i pali di sostegno nelle zone dove il substrato è formato da roccia compatta che

non permette il fissaggio dei pali tramite avvitatura e battitura. Il cemento deve essere utilizzato esclusivamente per fissare i pali in fori appositamente realizzati tramite trivella o carotatore di diametro massimo 50 cm, il cemento non deve interessare lo strato di suolo agrario;

- La recinzione deve essere realizzata lasciando ogni 10 m varchi delle dimensioni di 40 per 40 cm, o in alternativa la rete deve essere posta ad una altezza di 30 cm dal suolo, al fine di consentire il passaggio degli animali selvatici; la stessa deve essere fissata al suolo con le modalità di cui al punto precedente, senza cordoli di cemento e qualsivoglia struttura atta a creare barriere fisiche nel suolo tra l'interno e l'esterno all'area;
- Non sono consentiti sbancamenti e movimentazioni di suolo, fatta eccezione per le fondazioni degli edifici e delle cabine;
- Non è consentita la costruzione di piste all'interno dell'area, fatta eccezione per la fase di cantiere, che successivamente devono essere rimosse, senza movimentazione di suolo e senza che le stesse modifichino le funzioni del suolo; nelle vicinanze del cancello di accesso, degli edifici di controllo e di magazzino e delle cabine è consentita la realizzazione di un area con materiali naturali (breccia, stabilizzato, sabbia) per il parcheggio e il transito dei mezzi;
- Nella fase di chiusura e di riempimento delle trincee dei cavidotti, nei tratti ricadenti all'interno degli appezzamenti agricoli, deve essere ripristinata la stratigrafia originaria delle rocce e del suolo, quest'ultimo non deve inoltre essere compattato;
- È fatto divieto assoluto di utilizzare diserbanti chimici ed altri fitofarmaci o sostanze chimiche per il controllo della vegetazione spontanea e della fauna;
- È fatto divieto assoluto di utilizzare sostanze detergenti per la pulitura dei pannelli e delle strutture;
- Lo strato di suolo che sarà necessario rimuovere per l'esecuzione di suddette strutture in cemento dovrà essere posizionato nelle strette vicinanze e dovrà essere riutilizzato durante la fase di dismissione dell'impianto al fine di ripristinare lo stato dei luoghi;
- Una volta rimosso lo strato superficiale, e prima dell'esecuzione della gettata di cemento, dovrà essere posizionato un telo di tessuto non tessuto per una maggiore protezione del suolo;
- Le fasi di scavo del cavidotto debbono essere sottoposte al controllo continuo di archeologico di comprovata esperienza e di idonea formazione e che in presenza di rinvenimenti di interesse archeologico saranno adottati tutti i provvedimenti in merito al D.Lgs 42/2004 compresi gli accertamenti tecnici da condursi tramite scavo archeologico stratigrafico. La data di inizio lavori sarà comunicata alla scrivente con preavviso di almeno 15 giorni lavorativi;
- Considerato che il parco è visibile dalla S.P. Galatina – Copertino, relativamente alla tipologia dell'impianto, si prescrive di prevedere in fase di esecuzione dei lavori, opere di mitigazione visiva di congrua altezza (tipo la piantumazione di siepe costituita da essenze arboree con fogliame fitto) atte ad ovviare a tale inconveniente;
- Nella realizzazione dell'impianto fotovoltaico devono essere adottate tecnologie di ultima generazione finalizzate a minimizzare la superficie captante complessiva e, quindi, l'impatto ambientale;

- Le operazioni periodiche di diserbo del campo fotovoltaico, finalizzate a mantenere in piena efficienza l'impianto, dovranno essere effettuate unicamente con attrezzature meccaniche e senza l'utilizzo di sostanze chimiche;
- Lo scavo longitudinale su strada per la realizzazione dei cavidotti avvenga, ove tecnicamente possibile, sulla banchina stradale;
- I lavori stessi vengano eseguiti con l'ausilio di soli martelli pneumatici, o mezzi con ruote gommate, con esclusione assoluta di mezzi d'opera cingolati;
- Siano rispettate tutte le norme di cui al D.P.R. 495 del 16/12/1992 sulla tutela delle strade ed aree pubbliche, ed adottati tutti gli accorgimenti, nessuno escluso, per la tutela del pubblico transito pedonale e carraio, tutte le norme vigenti in materia di segnalazione diurna e notturna, per la prevenzione degli infortuni e di cui al Nuovo Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione;
- Specifica dettagliata in relazione alla manutenzione dei terreni interessati dall'impianto;
- Specifica dettagliata in relazione alle vie di accesso in caso di accesso di mezzi di soccorso in caso di incendio;
- Documentazione integrativa datata e firmata dal tecnico progettista e dal titolare che verifichi e attesti la rispondenza degli interventi proposti da progetto con quanto previsto dall'art. 9 del regolamento comunale sull'installazione degli impianti fotovoltaici;
- Documentazione integrativa datata e firmata dal tecnico progettista e dal titolare che verifichi e attesti che gli interventi proposti da progetto siano conformi a quanto previsto dall'art. 10 del suddetto regolamento comunale, tenuto conto della **effettiva superficie** degli impianti FER realizzati ed autorizzati<sup>1</sup> nel territorio comunale.

Galatina, giugno 2020

Il Dirigente

Arch. Nicola MIGLIETTA

Firmato digitalmente da: Nicola Miglietta  
Organizzazione: COMUNE DI GALATINA/80008170757  
Data: 16/06/2020 00:31:38

---

<sup>1</sup> L'art. 10 c. 1 parrebbe includere anche gli impianti autorizzati nel computo delle aree, portando così la superficie già impegnata a  $98,54 + 9,95 + 81,87 = 190,36$  (50 % della superficie disponibile). L'intervento occupa circa il 20% della superficie disponibile



Ministero

per i beni e le attività culturali

e per il turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI BRINDISI LECCE E TARANTO  
- LECCE -

PROVINCIA DI LECCE  
SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE  
AMBIENTALE  
UFFICIO GESTIONE VALUTAZIONI  
AMBIENTALI  
ambiente@cert.provincia.le.it

MIBACT|SABAP-LE|  
16/06/2020|0011400-P

34.43.01/44/2019

Risposta al Foglio Prot. n. \_\_\_\_ del 11/05/2020

Ref. prot. n. 9214 del 13/05/2020

Class 34.43.01/44

REGIONE PUGLIA  
SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO  
servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: Comune: **GALATINA (LE)**

Località: Collemeto (fg. 55 p.lle 3, 4, 5, 7, 8, 9, 99, 102, 103, 137, 194, 195; fg. 25 p.lle 21, 38, 22, 48; fg. 24 p.lle 22, 8, 9, 10)

Progetto: *D.Lgs. 152/2006 e L.R. 11/2001. Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e L.R. 11/2001 e s.m.i., per un progetto di impianto fotovoltaico a terra della potenza di 43,4688 MWp e relative opere di connessione alla RTN, nel Comune di Galatina (Lecce) - località Collemeto*

Ditta: **BYOPRO DEV2 S.r.l.**

*Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale - art. 23 del D. Lgs. 152/2006  
Valutazioni di competenza*

In riscontro alla nota indicata a margine e con riferimento alla procedura in oggetto,

- **vista** la nota provinciale del 11/05/2020 (ns. prot. 9214 del 13/05/2020) con la quale è stata convocata la seduta di conferenza in forma simultanea e modalità sincrona per il giorno 16/06/2020;
- **esaminati** gli elaborati di progetto presenti sul sito web [www.provincia.le.it/web/provincialecce/ambiente/VIA\\_BIOPRODEV2](http://www.provincia.le.it/web/provincialecce/ambiente/VIA_BIOPRODEV2);
- **vista** la nota provinciale del 05/06/2020 (ns. prot. 10959 del 09/06/2020) con la quale è stata comunicata l'avvenuta pubblicazione della documentazione integrativa sul sito web sopra citato, richiesta da Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l.;
- **esaminati** gli elaborati integrativi presenti sul sito web;
- **visto** il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- **viste** le norme regionali vigenti in materia di Valutazione di Impatto Ambientale;
- **vista** la Parte III del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
- **visto** il PPTR vigente della Regione Puglia, ed in particolare l'art. 83, co. 6 delle NTA del PPTR della Regione Puglia e l'elaborato 4.4.1 Linee guida energie rinnovabili del PPTR della Regione Puglia;
- **atteso** che il progetto in oggetto prevede la "realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica tramite conversione fotovoltaica, avente una potenza nominale di 42.000 kW e potenza di picco di 43.468,8 kWp [...] costituito da n° 3 generatori fotovoltaici composti da n° 108672 moduli fotovoltaici e da n° 14 inverter [...] distribuiti su una superficie di 214.308 m² [...] con un sistema di inseguimento ad un asse per massimizzare l'irradiazione giornaliera ed avrà un'inclinazione rispetto all'orizzontale di 55,00° (tilt)" (cfr. "VIA.REL8 - Relazione Tecnica");
- **considerato** che il suddetto impianto è costituito da n. 108.672 moduli suddivisi in 3 aree, montati su supporti in acciaio zincato con struttura ad inseguimento solare di tipo Inseguitore ad un asse (azimutale), con orientamento e inclinazione variabile; **altezza massima della struttura di 4,05 m** (con inclinazione a 55°);
- **considerato** che la realizzazione dell'impianto fotovoltaico in esame è prevista nell'area posta a nord del centro abitato di Galatina, nella zona agricola della frazione di Collemeto; "il cavidotto, che sarà completamente interrato,



sarà posizionato lungo le strade pubbliche [...]. I terreni interessati dall'impianto fotovoltaico, denominati in progetto A, B e C, si trovano tra la frazione di Collemeto, sita a circa 8 Km a nord ovest di Galatina, e la zona industriale di Soletto. In particolare, il lotto più ad est si trova in contrada Duca, adiacente l'omonima Masseria [...]. I terreni si trovano non distanti dall'importante asse viario di collegamento Lecce-Gallipoli S.S. 101 e dalla S.P. 18 Galatina-Copertino [...]. Il cavidotto di connessione parte dal lotto A ed arriva, tramite un percorso stradale di circa 8,80 Km, alla vicina Stazione Terna di Galatina. I cavidotti intermedi MT2-MT3 e MT1-MT3 di collegamento tra i campi hanno una lunghezza rispettivamente di circa 1 km e 2 km [...]. Nei pressi della Stazione Terna di Galatina, sita in località San Vito, verrà costruita la Sottostazione di elevazione da 20 a 150 kV" (cfr. "VIA.REL5 – Relazione Paesaggistica");

• **considerato** che "l'impianto sarà disposto a terra all'interno di un terreno, attualmente utilizzato a scopo agricolo-pastorale, dell'estensione di circa 76,38 ettari", ed in particolare si prevede la realizzazione di 3 sottocampi: sottocampo 1 di n. 31.680 moduli, sottocampo 2 di n. 46.944 moduli e sottocampo 3 di n. 30.048 moduli, con una superficie di occupazione del suolo pari a circa 210.400 mq, ovvero il 29% della superficie a disposizione (cfr. "VIA.REL5 – Relazione Paesaggistica");

• **considerato** che "l'impianto in oggetto è diviso in 14 sottoinsiemi (sottocampi) di circa 3 MW di potenza ciascuno. Ogni sottoinsieme è collegato e gestito da una Stazione di Potenza al cui interno è presente un inverter, un trasformatore di media e una cabina di media", si prevede la realizzazione di scavi di sbancamento a sezione ampia (per il campo fotovoltaico e la sottostazione MT/AT) e a sezione ristretta per il passaggio dei cavidotti, un sistema viario sia interno che perimetrale, di accessi carrabili (cancelli metallici e colonne in acciaio su plinti in c.a., di una recinzione perimetrale metallica di altezza pari a 2 m e di un sistema di illuminazione e videosorveglianza, di opere di mitigazione (piantumazione essenze arbustive e piante ad alto fusto lungo autoctone il confine dei parchi fotovoltaici) (cfr. "VIA.REL11 – Relazione Generale");

con la presente si rendono le proprie valutazioni in merito agli aspetti di competenza di questa Soprintendenza.

## 1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO DI INTERVENTO

### a. Beni Archeologici

Per gli aspetti storici-archeologici si comunica che i terreni interessati dall'impianto fotovoltaico (denominati "A", "B" e "C") ricadono nell'area della Messapia Centrale, ubicata tra i territori di Galatina, Nardò e Soletto. Il percorso del cavidotto insiste, infatti, sulla probabile viabilità che collegava Collemeto ai suddetti centri messapici. Inoltre, per quanto riguarda l'epoca romana e medievale numerosi sono gli insediamenti situati a poca distanza dagli impianti previsti. Tra questi villaggi possiamo evidenziare quello di Santa Barbara, di Masseria Torre Pinta e Masseria Spina (situata immediatamente a Sud del cavidotto di connessione). Tali villaggi erano caratterizzati dalla presenza di una chiesetta con annesso cimitero.

In epoca bizantina in particolare Collemeto fu un importante feudo caratterizzato da 15 complessi masserizi alcuni dei quali di rilevante interesse storico, archeologico e architettonico prossimi alle aree in progetto (Masseria Robertini e Masseria del Duca peraltro sottoposta a segnalazione architettonica nel PPTR). Inoltre, tra Collemeto e Galatone, nei pressi della masseria Case Rosse, si evidenzia un tratto del c.d. "paretone", un'ampia muraglia di pietrame a secco che in alcuni punti raggiunge lo spessore di 7 metri, che delimitava il confine tra il feudo di *Tabelluccia* e il feudo di *Colometo*.

### b. Beni Culturali e Paesaggistici

Ai fini della verifica dei possibili impatti del progetto sull'ambiente e sul patrimonio culturale, questa Soprintendenza rileva che i lotti interessati dal parco fotovoltaico di progetto non coinvolgono direttamente beni o aree di interesse monumentale vincolati architettonicamente a norma della Parte Seconda del D.Lgs. n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", sebbene a breve distanza del cavidotto MT si trova la "Chiesetta rurale di Cristo di Tabelle" tutelata con D.M. del 13/02/1985. Per quanto attiene la Parte Terza dello stesso Codice, si rileva che i suddetti lotti non coinvolgono beni o aree di interesse paesaggistico vincolati ai sensi dell'art. 136. Tuttavia si evidenziano di seguito le interferenze rilevate con i *Beni Paesaggistici* (BP) e gli *Ulteriori contesti paesaggistici* (UCP) individuati dal PPTR vigente rispettivamente ai sensi degli artt. 142 e 143 dello stesso Codice.

Si rileva che il lotto "C" del parco fotovoltaico interferirebbe con un *Bosco* e l'*area di rispetto* relativa, individuate rispettivamente come *Bene Paesaggistico* (BP) e *Ulteriore contesto paesaggistico* (UCP) tra le *Componenti botanico vegetazionali*, nonché con la "Masseria del Duca" (*sito storico culturale*) e la sua *area di rispetto* individuata come *Ulteriore contesto paesaggistico* (UCP) tra le *Componenti culturali ed insediative* come *Testimonianza della stratificazione insediativa*.

Si rileva inoltre che il cavidotto MT passerebbe in prossimità di altri Boschi e delle relative aree di rispetto dei boschi e zone interessate da masserie e testimonianze dell'architettura rurale; inoltre passerebbe a breve distanza della



“Chiesetta rurale di Cristo di Tabbelle” tutelata con D.M. del 13/02/1985, individuata come *Ulteriore contesto paesaggistico* (UCP) tra le *Componenti culturali ed insediative* come *Testimonianza della stratificazione insediativa*, e in prossimità della *Strada a valenza paesaggistica* SP 18 LE. Nei pressi della Stazione Terna di Galatina, sita in località San Vito, si prevede la realizzazione della Sottostazione di elevazione, a breve distanza dalla *Strada a valenza paesaggistica* SP 47 LE.

I lotti di progetto in cui si prevede di inserire gli impianti, la cui sagoma irregolare si adatta alle direttrici della trama agraria, sono costituiti da diversi appezzamenti, non sempre contigui, serviti da differenti tracciati interpoderali e separati da porzioni di terreno in cui sono già insediati campi fotovoltaici.

Si rileva che l'area rurale in cui si inserisce l'intervento è caratterizzata da un mosaico colturale definito dalla presenza di muretti a secco, vigneti, seminativi ed edifici residenziali isolati, e nel quadro di riferimento del PPTR l'area vasta interessata dall'intervento ricade nell'Ambito Territoriale “Tavoliere Salentino”.

Tuttavia nell'area sopra descritta si rileva la presenza di elementi detrattori, tra i quali si segnalano altri impianti fotovoltaici di notevoli dimensioni (e di altri in progetto), che hanno comportato un elevato consumo di suolo e una rilevante trasformazione della texture agricola.

Il contesto paesaggistico più strettamente interferente con i lotti oggetto di intervento è identificato come la porzione di territorio sita in corrispondenza della SP 18, tra la SP 47 a sud, la SP 362 a est e la SS 101 a ovest. Tale contesto è caratterizzato dalla presenza di un sistema agricolo consolidato, costituito da un reticolo variegato ed armonico di lotti agricoli inquadrati da tracciati viari di larghezza ridotta, del tipo vicinale o interpoderale di cui alcuni in terra battuta, con presenza di diversi reticoli idrografici e con uso di suolo caratterizzato da estese superfici destinate a seminativi semplici in aree non irrigue, dalla presenza di vigneti e uliveti (come attestato dalla Carta sull'uso del suolo).

L'uso del suolo descritto contribuisce a connotare il territorio non solo dal punto di vista colturale, ma anche delle ampie visuali aperte che si aprono sullo stesso. Nello stesso contesto si rileva la presenza diffusa di elementi tipici del paesaggio rurale, di manufatti edili di modeste dimensioni a servizio dell'agricoltura e di consistenti complessi masserizi, intorno ai quali si sono sviluppati i mosaici colturali che hanno fortemente connotato il territorio nel corso dei secoli, contribuendo a delineare i caratteri costitutivi degli appezzamenti terrieri che orbitavano intorno agli stessi. In particolare la porzione di territorio che include i lotti di intervento è caratterizzata dalla presenza di masserie ed insediamenti storicizzati che hanno dettato le matrici evolutive del territorio, delineandone i caratteri che li distinguono e li connotano come elementi identitari e qualificativi. Diverse masserie sono presenti in zone limitrofe, tra le quali si segnala la Masseria del Duca, in stretta correlazione visiva con il sito di intervento, da cui deriva il toponimo della località in cui è previsto il lotto “C”. Si segnala inoltre la presenza di alcuni Boschi non distanti dallo stesso sito, tutelati ai sensi dell'art. 142, co. 1, lett. g) del Codice e individuate come BP del PPTR tra le *Componenti botanico-vegetazionali*, con le relative *aree di rispetto*.

## 2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI

### A. Beni di interesse Archeologico

Con riferimento al punto 1.a. si evidenzia, per quanto attiene gli impatti indiretti, che il previsto parco fotovoltaico altererebbe il paesaggio circostante caratterizzato dalla presenza di “segni” particolarmente significativi della stratificazione storica che ha determinato i caratteri attuali del contesto, quali la probabile viabilità che collegava Collemeto ai suddetti centri messapici, i complessi masserizi di rilevante interesse storico, archeologico e architettonico prossimi alle aree in progetto (Masseria Robertini e Masseria del Duca), e il tratto di “paretone” che delimitava il confine tra il feudo di *Tabelluccia* e il feudo di *Colometo*.

La realizzazione dell'impianto, che si aggiunge ad altri già realizzati nella stessa area, determinerebbe la definitiva compromissione della possibilità di lettura del paesaggio storicizzato.

Considerato pertanto il rilevante interesse storico-archeologico dell'area in esame, esaminata la Carta del rischio archeologico trasmessa, vista la documentazione agli atti d'Ufficio, si ritiene che le opere previste possano provocare un impatto negativo sul paesaggio di riferimento.

### B. Beni Culturali e Paesaggistici

In prima analisi si rileva che il parco fotovoltaico di progetto presenta dei profili di contrasto con la normativa paesaggistica regionale. Si fa riferimento, in particolare alle prescrizioni impartite dalle NTA del PPTR in relazione agli UCP *Aree di rispetto dei Boschi*, *Strade a valenza paesaggistica*, *Siti storico culturali*, *Siti interessati da beni storico culturali*, individuati come interferenti direttamente e indirettamente con il parco fotovoltaico e con il cavidotto di progetto, riportati nelle NTA rispettivamente all'art. 63 (*Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l'Area di rispetto dei boschi*), all'art. 86 (*Direttive per le componenti dei valori percettivi*), all'art. 78 (*Direttive per le componenti culturali e insediative*). Inoltre si segnala l'art. 83 delle NTA (*Misure di salvaguardia ed utilizzazione per i paesaggi*



rurali) che al comma 6 stabilisce che “Le misure di salvaguardia e utilizzazione di cui ai commi precedenti si applicano in tutte le zone territoriali omogenee a destinazione rurale nonché ai piani urbanistici esecutivi adottati dopo l’approvazione definitiva del PPTR”.

Alla luce dell’analisi effettuata si ritiene inoltre che, al di là degli specifici contrasti normativi, la realizzazione del previsto parco fotovoltaico presenti forti criticità dal punto di vista paesaggistico, in quanto, qualora realizzato comporterebbe una ulteriore e consistente modificazione del sistema agricolo sopra descritto, già notevolmente alterato dalla presenza degli impianti fotovoltaici insediati e tuttavia ancora riconoscibile, che contribuirebbe ad aggravare lo stato di snaturamento del territorio agricolo e di trasformazione della texture agricola, con forti processi di artificializzazione del suolo. La proliferazione degli impianti, inoltre, contribuisce ad alterare gli equilibri consolidati tra complessi masserizi e relativi appezzamenti di pertinenza.

La realizzazione dei previsti campi fotovoltaici comporterebbe un significativo consumo di suolo a discapito delle aree agricole, in quanto la progettazione implica la trasformazione, mediante un intervento di lunga durata temporale, di una superficie seminativa complessiva di dimensioni imponenti anche rispetto agli impianti già presenti sul territorio.

Infatti il suddetto impianto, di una durata temporale di circa 30-35 anni, per quanto sia tecnicamente reversibile e sia stata prevista la dismissione dei singoli componenti (vedi Piano di dismissione e ripristino, VIA.REL11 – Relazione Generale), è in realtà destinato a permanere in loco per un tempo sufficientemente lungo ad alternare la morfologia dei luoghi, i caratteri strutturanti del territorio agricolo e lo stato del terreno sottostante ai pannelli.

Relativamente agli impatti cumulativi, l’elaborato denominato “VIA.REL4 – Studio di impatto Ambientale” al paragrafo 9.2 *Impatto cumulativo*, nel quale si indaga la visibilità dell’impianto nel raggio di 3,00 km dal baricentro dei lotti, riporta che secondo il Criterio 1 la valutazione è favorevole in quanto il valore dell’Indice di Pressione Cumulativa ICP è minore del 3%, e “nell’arco dei 2 km, estesi nei 3 lotti, abbiamo la presenza di impianti per una superficie pari a 28,3 ettari. 28,3 è un valore pari al 38% della superficie dell’impianto in esame. Possiamo quindi considerare l’impatto cumulativo, secondo il Criterio 2, favorevole, applicandolo secondo la caratterizzazione degli impianti in Grid Parity”. Inoltre si afferma che “Nonostante tali opere non impattino su zone vincolate e rispettino tutte le prescrizioni dei vari piani di tutela, non si può ovviamente affermare che non vi siano effetti sulle visuali [...]. Il monitoraggio e le opere di mitigazione visiva, che sono previste in maniera massiccia e la temporaneità dell’opera, portano tuttavia ad una matrice sostenibile [...]. Fase di esercizio – Matrice quantitativa – 6 (l’effetto è negativo, quindi c’è il segno meno; nella matrice quantitativa, prendiamo in riferimento all’impatto L/Rb, la colonna delle risorse Comuni / Rinnovabili / Strategiche, in quanto il paesaggio ed il patrimonio culturale fanno parte di tali risorse) [...]. Le uniche sotto-fasi negative sono quelle di esercizio dell’impianto, che vengono però ampiamente compensate dal monitoraggio e dalle operazioni di mitigazione dell’impatto. La successiva rimozione, porta poi il punteggio ancora più in positivo”. A conclusione dello studio di Impatto Ambientale si afferma che “Si è dimostrato come il progetto sia compatibile con tutte le componenti territoriali ed ambientali, grazie all’utilizzo di particolari tecnologie, alle importanti opere di mitigazione previste ed al piano di monitoraggio attraverso il quale la valutazione degli impatti sarà sempre tenuta sotto controllo”.

Relativamente alle “Modificazioni dello skyline naturale o antropico (profilo dei crinali, profilo dell’insediamento)” si afferma che “appare evidente la compatibilità visiva con l’ambiente naturale e antropizzato del sito. Si fa presente che relativamente all’opera possiamo trovare: Ad Ovest la frazione di Collemeto del comune di Galatina; A Nord Ovest il paese di Copertino; A Nord a circa 15 km in linea d’aria la città di Lecce; Da Nord Est a Sud Est rispettivamente i paesi di San Donato di Lecce, Caprarica di Lecce, Sternatia, Zollino, Soleto e Galatina; Ad Sud Ovest i paesi di Galatone e Nardò”. Inoltre, in merito alle “Modificazioni dell’assetto fondiario, agricolo e culturale” si riferisce che “il territorio volge un continuo mutamento e quello che prima erano considerate attività produttive del territorio in realtà stanno convertendosi in diverse forme di attività anch’esse produttive. Tutto questo è dimostrato dal fatto che, nel raggio di una decina di chilometri dall’impianto in oggetto, sono in essere o in via di realizzazione o progettazione numerosi impianti fotovoltaici dello stesso tipo” (cfr. “VIA.REL5 – Relazione Paesaggistica”).

In realtà i fotoinserti realizzati (cfr. “VIA.REL17 - Relazione fotografica e fotoinserto”) denunciano la visibilità degli impianti, delle recinzioni e delle mitigazioni da diversi siti.

Inoltre, con riferimento alle componenti visivo percettive, data la presenza nel contesto in analisi di diversi segni antropici di elevato valore storico culturale costituiti dal sistema delle masserie storiche sopra descritte, si rileva l’esistenza di un rapporto di intervisibilità tra il sito di progetto e le masserie ubicate nel contesto in analisi. Si fa riferimento in particolare alla ridotta distanza dalla Masseria del Duca, edificio ritenuto di particolare importanza in questa analisi, non solo in qualità di UCP del PPTR, ma anche in quanto luogo dal quale nasce l’attribuzione del toponimo della contrada Duca, il che testimonia la vocazione agricola consolidata del sito di progetto, con tutta probabilità interamente ricadente nei terreni agricoli la cui economia produttiva ha gravitato nel corso dei secoli intorno alla presenza della suddetta masseria. Si ritiene in proposito che il rapporto di intervisibilità tra impianto e Masseria del Duca contribuirebbe a sminuire i valori paesaggistici rispettivamente dell’area di intervento e dell’immobile storico. Si

rileva inoltre che l'impianto di progetto si svilupperebbe a breve distanza dalla *Strada a valenza paesaggistica* SP 18 LE, dalla quale le visuali panoramiche risentirebbero notevolmente della cumulabilità degli impatti, derivanti non solo dalla presenza degli impianti ma anche delle importanti schermature verdi e delle previste recinzioni/cancelli di tipo industriale, ritenute assolutamente non compatibili col contesto rurale di riferimento per estensione piano altimetrica e per materiali costitutivi.

La prevista suddivisione in sub aree che saranno recintate e mitigate singolarmente, lungi dal limitare l'impatto come asserito negli elaborati, contribuisce a determinare una maggiore frammentazione della campagna, in quanto le recinzioni costituiscono una netta barriera visiva che nega le ampie visuali libere, ritenuto un elemento di valore consolidato del contesto territoriale descritto. In particolare le mitigazioni proposte, pur rendendo a tratti non visibile l'impianto, costituiscono elemento di riconoscimento del notevole impatto prodotto dallo stesso. In proposito si rileva che la notevole altezza massima delle strutture che sorreggono i pannelli (altezza massima della struttura di 4,05 m, con inclinazione a 55°), che supera quella di un edificio ad un piano, contribuisce ad aumentare notevolmente gli impatti (cfr. "*VIA.TAV4 – Particolari costruttivi*").

Ulteriori elementi di trasformazione del territorio di notevole impatto sono dati dai cabinati, sia per il volume e le dimensioni planimetriche degli stessi e delle relative opere esterne, che per le tecniche costruttive proposte (fondazioni in c.a. e recinzioni di tipo industriale).

Si rileva inoltre che gli impatti globali descritti risultano particolarmente evidenti se valutati dalla vista aerea, ritenuta una visuale paesaggistica di particolare rilievo, in quanto strumento di lavoro tecnico, accessibile a tutti e consente di cogliere la totalità della consistenza dimensionale dell'impianto di progetto, degli impianti a cui lo stesso si somma e del contesto paesaggistico a larga scala in cui gli stessi sono inseriti. In particolare la vista aerea del parco di progetto evidenzia l'effetto di saturazione che lo stesso comporterebbe sommato agli impianti già esistenti e in progetto.

Relativamente alle previste opere di mitigazione, per le motivazioni sopra descritte, oltre a non consentire di superare le criticità rilevate, costituiscono elementi di ulteriore stravolgimento ed artificializzazione del territorio, per le motivazioni sopra descritte.

Pertanto il progetto in esame produce impatti cumulativi negativi e significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, mentre risulta necessario, di contro, tutelare i valori paesaggistici rappresentati dai contesti rurali locali, che comprendono aspetti peculiari e rappresentativi delle comunità e qualificano il territorio interessato, e che restano ad oggi riconoscibili nonostante la presenza di altri impianti.

Si evidenzia infine che il progetto in esame è in contrasto con quanto auspicato dalle Linee Guida Energie rinnovabili del PPTR, che ritengono "*sconsigliabile l'utilizzo di ulteriore suolo per l'installazione di impianti fotovoltaici, valutando anche gli impatti cumulativi di questi sul territorio. La direzione verso cui tendere deve essere l'integrazione in contesti differenti (aree produttive, siti contaminati o nelle aree urbane)*".


### 3. VALUTAZIONI DI COMPETENZA

Questa Soprintendenza, sulla base dei dati e delle valutazioni sopra esposte e attese le criticità individuate in narrativa, ***esprime valutazione non favorevole*** alla realizzazione del previsto intervento.

Il presente parere deve intendersi rilasciato per la Conferenza di Servizi in oggetto. Si resta in attesa di conoscere le determinazioni di competenza di codesta Amministrazione e della trasmissione del verbale della Conferenza di Servizi.

Il Responsabile del Procedimento  
Arch. Giovanna DE STRADIS

Il Funzionario archeologo  
Dott.ssa Daniela TANSELLA



P. IL SOPRINTENDENTE  
Arch. Maria PICCARRETA  
IL FUNZIONARIO DELEGATO  
Arch. Michela CATALANO



# **ALLEGATO 1) ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO PROVINCIALE**

## **Indirizzi organizzativi e procedurali per lo svolgimento delle procedure di VIA di progetti per la realizzazione di impianti eolici e fotovoltaici**

La Provincia di Lecce, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni amministrative nei settori della difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente, tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche, dei beni culturali, protezione della flora e della fauna, nell'ottica di salvaguardare il patrimonio naturale e ambientale del proprio territorio, con il presente documento intende fornire agli Uffici della Provincia, indirizzi procedurali e metodologici per la valutazione dei progetti di produzione energia elettrica con tecnologie fotovoltaiche ed eoliche.

Tanto in considerazione che proseguire con il caotico ed incontrollato proliferare degli impianti fotovoltaici nel territorio provinciale al di fuori di una ordinata e programmata pianificazione territoriale potrebbe alterare permanentemente la struttura del paesaggio agrario, la qualità dell'ambiente e l'identità storico-culturale.

L'esigenza di bilanciare in modo ragionevole due esigenze entrambe condivisibili di promuovere, da un lato, lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili e, dall'altro, salvaguardare e tutelare le qualità paesaggistiche del nostro territorio, in assenza di obiettivi generali di programmazione che lo Stato e la Regione Puglia dovrebbero definire e in attesa dell'adozione del nuovo Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, nell'ambito del quale sono stati proposti alcuni indirizzi preliminari di pianificazione, dovrà concretizzarsi nell'esame dei singoli progetti che saranno proposti dai soggetti interessati.

Il R.R. 24/2010, recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia, ed all'art. 2 comma 1 prevede che, qualora gli impianti ricadano in una delle aree definite non idonee si determina "una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione", mentre all'art. 4 comma 1 si afferma che "nelle aree e nei siti elencati nell'Allegato 3 non è consentita la localizzazione delle specifiche tipologie di impianti da fonti energetiche rinnovabili indicate per ciascuna area e sito".

Si ritiene che, anche nelle procedure di valutazione di impatto ambientale, il cui scopo deve essere, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. b), del D.Lgs. n. 152/2006 di proteggere la salute umana, contribuire con un miglior ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione degli ecosistemi in quanto risorse essenziali per la vita. A questo scopo essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e secondo le disposizioni del presente decreto, gli impatti ambientali di un progetto come definiti all'articolo 5, sia necessario uniformarsi sempre ai principi generali di precauzione, azione preventiva, correzione in via prioritaria alla fonte dei danni causati all'ambiente, richiamati anche nella Parte Prima del D.Lgs. 152/06.

A tal fine, nel rispetto della ripartizione di funzioni e compiti amministrativi tra Regione ed enti locali, così come disciplinata con L.R. 17/2000 e L.R. 11/2001, si ritiene di dover dare attuazione al riferimento di cui all'art. 2 comma 1 del R.R. 24/2010 **nell'accezione più restrittiva** dell'art. 4 comma 1 già nelle procedure di valutazione d'impatto ambientale di competenza della Provincia, in quanto finalizzato ad un'azione precauzionale di tutela dell'ambiente.

Ai fini istruttori, per garantire una omogenea valutazione delle istanze e un'efficace e imparziale analisi dei possibili impatti, in via generale si ritiene necessario acquisire, per tutti i progetti di impianti fotovoltaici ed eolici su suolo agricolo, la seguente **documentazione**:

1. uno studio ex-ante dei luoghi interessati dall'installazione, al fine di far emergere l'eventuale presenza nell'area di elementi floristico-vegetazionali rilevanti, corredato da un elenco delle specie riscontrate sia su base bibliografica sia attraverso indagine diretta in loco, mirato alla conoscenza del sito;
2. perizia agronomica giurata a firma di un tecnico abilitato (agronomo o perito agrario), con allegata rappresentazione su ortofotocarta e rilievo fotografico delle colture agrarie, che attesti la presenza o l'assenza di colture agrarie autoctone caratterizzanti la "*campagna salentina*", arboree pluriennali, di piante arboree pluriennali di pregio, ovvero di piante appartenenti alle specie sottoposte a riconoscimento di denominazione (DOC, DOP, IGP, DOCG, Biologico, S.T.G.) o di uliveti considerati monumentali ai sensi della L.R. 14/2007;
3. uno studio ex-ante dei luoghi interessati dall'installazione, al fine di far emergere l'eventuale presenza nell'area di elementi faunistici rilevanti (osservazione diretta) e di habitat di specie (osservazione indiretta). Andrebbe fornito un elenco delle specie riscontrate sia su base bibliografica che a seguito di osservazioni dirette nel sito, ciò al fine di individuare il giusto periodo per effettuare le operazioni di installazione, onde arrecare il minor disturbo possibile alla fauna, evitando ad esempio il periodo di riproduzione delle specie riscontrate;
4. una planimetria in scala adeguata riportante l'ubicazione degli eventuali impianti fotovoltaici ed eolici, "**di produzione di energia a livello industriale, nonché di impianti di accumulo**", di potenza anche inferiore a 1MW, già realizzati, autorizzati o presentati alla pubblica amministrazione ai fini autorizzativi, nel raggio di almeno 5 Km dal sito di intervento, in cui sia indicata la superficie occupata e la potenza installata per ciascun impianto, ai fini della valutazione degli effetti cumulativi; a tale fine al progetto dovrà essere allegato uno *shape file* con l'ubicazione dell'impianto e delle opere di connessione di progetto in coordinate geografiche WGS 84; il Servizio Ambiente della Provincia curerà la tempestiva pubblicazione sul proprio sito web, in sezione dedicata, delle istanze già presentate affinché ciascun soggetto proponente sia a conoscenza dei progetti di impianti già presentati o in istruttoria e della loro ubicazione;

5. in relazione a quanto disposto dall'art. 27 c. 42 della L. n. 99/2009, i terreni su cui realizzare l'impianto dovranno essere di proprietà del proponente o rientrare nella propria disponibilità da dimostrare per mezzo di idoneo titolo giuridico ovvero di contratti preliminari regolarmente trascritti presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari. Qualora il proponente, ai fini della realizzazione dell'intervento intenda presentare richiesta per la dichiarazione di pubblica utilità e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio anche nel caso di una sola parte delle opere previste, a seguito dell'avvio del procedimento di VIA deve assicurare a sua cura e spese specifica comunicazione ai legittimi proprietari circa il procedimento di VIA;
6. il soggetto proponente è tenuto alla presentazione di un Piano particolareggiato per la dismissione dell'impianto al termine dell'esercizio non solo per quanto concerne i pannelli fotovoltaici bensì anche relativamente alle strutture di sostegno e alle eventuali fondazioni in cemento armato e a tutte le strutture connesse al suolo con relativa quantificazione dei costi anche per quanto concerne lo smaltimento dei materiali e dei rifiuti. Tale Piano deve essere accompagnato da una dichiarazione di impegno per la sua esecuzione sottoscritta dal legale rappresentante. La dichiarazione di impegno va seguita da specifica garanzia finanziaria da definire in sede di autorizzazione unica;
7. i progetti devono essere inoltre verificati nella loro ammissibilità paesaggistica, anche in riferimento alla conformità al PPTR approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. n. 176 del 16 febbraio 2015 (BURP n. 40 del 23.03. 2015), a breve medio e lungo termine, ed è quindi necessario che siano sempre accompagnati dal progetto di ripristino/recupero paesaggistico dell'area ad avvenuta dismissione degli impianti;
8. per i progetti che prevedono la realizzazione di impianti su aree sottoposte a vincoli di qualsiasi natura, in sede di presentazione dell'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, dovrà essere acquisito obbligatoriamente il parere e/o nullaosta dell'Ente competente in merito agli impatti sulle aree o sui beni tutelati;
9. elaborati descrittivi relativi al tracciato degli elettrodotti di connessione alla rete elettrica nazionale e alle modalità costruttive, con documentazione atta a dimostrare che la soluzione di connessione è quella che, per lunghezza e per ubicazione, determina il minor impatto su aree protette, beni naturalistici e culturali, colture agricole di qualità, infrastrutture stradali;
10. progetto per il monitoraggio dei parametri microclimatici (temperatura, umidità, velocità e direzione del vento, pressione atmosferica, precipitazione e radiazione solare) nonché dei parametri chimico-fisici e microbiologici del suolo (tessitura, pH, calcare totale, calcare attivo, sostanza organica, CSC, N totale, P assimilabile, conduttività elettrica, Ca scambiabile, K scambiabile, Mg scambiabile, rapporto Mg/K, Carbonio e Azoto della biomassa microbica) che descriva metodi di

analisi, ubicazione dei punti di misura e frequenza delle rilevazioni durante la vita utile dell'impianto, e preveda una caratterizzazione del sito ante-operam;

Sarà inoltre necessario valutare attentamente le **misure di mitigazione e compensazione degli impatti** previste nei progetti, tra cui in maniera esemplificativa ma non esaustiva si segnalano:

- a) la necessità di prevedere barriere verdi per schermare la visibilità dell'impianto, da realizzarsi con essenze arboree o arbustive autoctone tipiche della vegetazione mediterranea, tenendo conto delle visuali panoramiche, paesaggistiche e della visibilità da strade e da ogni altro spazio pubblico, nonché della vicinanza ad edifici di interesse storico, artistico e culturale (masserie, case coloniche, trulli, ecc.);
- b) la necessità di prevedere aperture nelle recinzioni che consentano la veicolazione della piccola/media fauna;
- c) il divieto di realizzazione di opere fisse al suolo non facilmente rimovibili al termine dell'esercizio dell'impianto;
- d) la previsione di strutture di sostegno dei pannelli fotovoltaici costituite preferibilmente da semplici zavorre in cemento appoggiate al terreno, oppure da pali in acciaio infissi nel suolo, onde evitare la realizzazione di opere di difficile rimozione, e mantenere il più integro possibile lo stato dei terreni;
- e) il divieto di alterare la naturale pendenza dei terreni e l'assetto idrogeologico dei suoli, attraverso il livellamento o l'apporto di materiali sciolti di tipo tufaceo, calcareo o altro, al fine di evitare la trasformazione irreversibile dello stato naturale ed idrogeologico del suolo; tali riporti potrebbero essere previsti esclusivamente alle aree asservite a vani tecnici;
- f) la previsione di infrastrutture (cabine elettriche), viabilità e accessi dimensionati in maniera strettamente indispensabile alla costruzione e all'esercizio dell'impianto;
- g) l'obbligo di sfalciare meccanicamente e, comunque, senza l'utilizzo di diserbanti la vegetazione insistente sul suolo dell'impianto;
- h) l'obbligo che l'eventuale lavaggio dei pannelli fotovoltaici avvenga senza l'uso di detergenti o di altre sostanze chimiche al suolo e senza il consumo di risorse idriche destinate al consumo umano;
- i) la predisposizione di un sistema di regimazione delle acque meteoriche cadute sull'area di cantiere e degli accorgimenti atti a evitare il dilavamento della superficie del cantiere da parte di acque superficiali provenienti da monte;
- j) la previsione di un ripristino morfologico al termine dei lavori di installazione degli impianti, attraverso la stabilizzazione e l'inerbimento di tutte le aree interessate da movimento di terra, oltre che il ripristino della viabilità pubblica e privata utilizzata ed eventualmente danneggiata in seguito alle lavorazioni;

k) quale misura per compensare gli impatti negativi relativi agli aspetti paesaggistici, visivi e alla perdita di habitat naturali, il progetto deve prevedere la realizzazione di un intervento di rimboschimento, su terreni nella disponibilità del proponente, definito compiutamente mediante specifica progettazione e descrizione delle operazioni colturali da assicurare per il periodo almeno pari a quello di vita dell'impianto, da realizzare con biotipo "bosco mediterraneo" per una estensione non inferiore al 25% della superficie totale del lotto d'intervento, in relazione alla realizzazione di impianti fotovoltaici mentre di estensione pari a 0,25 ettari per MW di potenza installata nel caso di impianti eolici; sono ammessi interventi di rimboschimento su terreni di proprietà di enti pubblici fermo restando in capo alla società proponente ogni onere in relazione alla gestione e tenuta del bosco medesimo; la disponibilità all'utilizzo di terreni di proprietà di enti pubblici va dimostrata per mezzo di atti scritti quali convenzioni, accordi e/o ogni atto giuridicamente rilevante in tal senso; quale misura di mitigazione rispetto al consumo di suolo sarà valutata l'efficienza produttiva degli impianti: in particolare nel caso di impianti fotovoltaici dovranno essere privilegiate le tecnologie che, a parità di energia prodotta, prevedano una minore superficie occupata ovvero i progetti di ammodernamento degli impianti esistenti finalizzati a potenziarne la produttività, a parità di superficie occupata.